



DECRETO DEL RETTORE
Anno Accademico 2024/2025

**REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI
DELL'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA A.A. 2026/2027**

IL RETTORE

- Visto** lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Visto** il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Visto** il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- Visto** il D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
- Vista** la delibera del Senato Accademico del giorno 15 ottobre 2025;
- Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 27 ottobre 2025;
- Ritenuto** necessario emanare il Regolamento relativo alle tasse e ai contributi per l'a.a. 2026/2027;

DECRETA

È emanato il Regolamento relativo alle tasse e contributi dell'Università Campus Bio-Medico di Roma a.a. 2026/2027 che, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante.

Il Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione del presente Decreto.

L'Amministratore Delegato
e Direttore Generale
Dott. Andrea Rossi

Il Rettore
Prof. Eugenio Guglielmelli

Firmato digitalmente da
Andrea Rossi
Data: 28.10.2025 14:39:08
CET

Firmato digitalmente da
Eugenio Guglielmelli
Data: 28.10.2025 21:09:47
CET



REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI ANNO ACCADEMICO 2026/2027

Indice

- Art. 1 - Ambito di applicazione ed entrata in vigore
- Art. 2 - Composizione della contribuzione
- Art. 3 - Modalità di pagamento dei contributi accademici
- Art. 4 - Studenti fuori corso
- Art. 5 - Indennità di mora, regolarità della posizione amministrativa e maggiorazioni
- Art. 6 - Iscrizione a singole attività formative
- Art. 7 - Contributi speciali
- Art. 8 - Condizioni generali di concessione dell'esonero totale agli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento delle borse di studio erogate dall'Ente regionale DiscoLazio
- Art. 9 - Modalità di concessione dell'esonero totale
- Art. 10 - Esclusioni e limiti alla concessione dell'esonero totale
- Art. 11 - Studenti con disabilità
- Art. 12 - Altre agevolazioni
- Art. 13 - Contemporanea iscrizione
- Art. 14 - Pubblicità
- Art. 15 - Diritto transitorio
- Art. 16 - Norme di rinvio
- Allegato - A
- Allegato - B

Art. 1

Ambito di applicazione ed entrata in vigore

Il presente Regolamento definisce i criteri per la determinazione delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti per l'immatricolazione e l'iscrizione ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico per l'a.a. 2026/2027 ed entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito web di Ateneo www.unicampus.it

Il presente Regolamento stabilisce altresì le condizioni generali, le modalità, le esclusioni e i limiti per la concessione dell'esonero totale o parziale dal pagamento dei contributi universitari per l'anno accademico 2026/2027.

Art. 2

Composizione della contribuzione

Gli studenti che intendano immatricolarsi/isciversi ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma sono tenuti al versamento delle seguenti tasse e contributi:

- a) contributo unico universitario;
- b) imposta di bollo (per l'immatricolazione);
- c) tassa regionale per il diritto allo studio universitario¹.

Gli importi dovuti per l'anno accademico 2026/2027, distinti per Corso di Studio, sono espressamente indicati:

- nell' Allegato A al presente Regolamento, in riferimento alle immatricolazioni al I anno nell'a.a. 2026/2027 e agli studenti iscritti nell'a.a. 2026/2027 ad anni di corso successivi al I previo trasferimento o riconoscimento di attività pregresse in detto anno accademico;
- nell' Allegato B, in riferimento alle iscrizioni ad anni di corso successivi al I nell'a.a. 2026/2027 di studenti già immatricolati in anni accademici antecedenti.

Limitatamente agli studenti immatricolati al I anno a decorrere dall'a.a. 2025/2026, oppure iscritti ad anni di corso successivi al primo per trasferimento in ingresso ovvero riconoscimento di attività pregresse a decorrere dall'a.a. 2025/2026, gli importi relativi ai contributi universitari di cui agli Allegati A e B potranno subire variazioni ogni anno, per l'intera durata del corso di studi, in relazione al tasso di inflazione e ad eventuali aggiornamenti. Per l'anno accademico 2026/2027 l'Università si riserva quindi di aggiornare il valore del contributo unico relativo agli studenti appartenenti alle predette categorie al fine di variarne l'importo sulla base del tasso di inflazione relativo all'anno solare 2025. Di tale aggiornamento verrà data pubblicità entro il mese di gennaio 2026 sul sito web di Ateneo www.unicampus.it, pagina Tasse e Contributi. L'eventuale incremento del contributo unico universitario sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare 2025 sarà fatto valere come incremento del valore della III rata del contributo unico universitario di cui agli allegati A e B.

¹ Tutti gli studenti iscritti presso le università statali e non statali, gli istituti universitari e le istituzioni A.F.A.M. con sede legale nella Regione Lazio sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio. La tassa è dovuta anche in caso di iscrizione a università telematiche o di trasferimento da università aventi sede legale in altre regioni.

La tassa regionale per il diritto allo studio è comunque dovuta in caso di revoca o decadenza della borsa di studio. Gli studenti sono tenuti alla conservazione della ricevuta comprovante il pagamento.

DiSCoLazio non rilascia ricevute attestanti il pagamento: la ricevuta è costituita dalla quietanza di pagamento emessa dalla banca. La vigente normativa affida alle università e alle istituzioni A.F.A.M. il compito di verificare l'avvenuto versamento, da parte degli studenti, della tassa regionale per il diritto allo studio prima di procedere all'iscrizione/immatricolazione. L'importo della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario, pari a euro 140,00 (centoquaranta/00), può subire variazioni in funzione delle deliberazioni della regione Lazio.



Con l'avvenuta immatricolazione o iscrizione ad un Corso, lo studente prende conoscenza e accetta le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 3
Modalità di pagamento dei contributi accademici

Il pagamento del contributo unico, i cui importi sono indicati negli Allegati A e B al presente Regolamento - fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 2 concernenti l'aggiornamento degli importi sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare 2025 - e della tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario, è effettuato ordinariamente attraverso la piattaforma PagoPA, resa disponibile dal sistema informatico di Ateneo.

Per gli studenti che si immatricolano al I anno o si iscrivono ad anni di corso successivi al I di un Corso di Studio, il contributo unico può essere pagato in un'unica soluzione al momento dell'immatricolazione/iscrizione, ovvero in tre rate come di seguito indicato:

	Immatricolazione al I anno	Iscrizione ad anni successivi
I rata	al momento dell'immatricolazione	entro il 5 ottobre 2026; al momento dell'iscrizione
II rata	entro il giorno 25 gennaio 2027	entro il giorno 25 gennaio 2027
III rata	entro il giorno 12 aprile 2027	entro il giorno 12 aprile 2027

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione dell'indennità di mora di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

La tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario deve essere pagata:

- a) entro il 24 luglio 2026, a seguito del conseguimento del diploma di maturità;
- b) in tutti i casi non rientranti nella precedente lettera a) entro i termini e secondo le modalità stabiliti nei relativi bandi di concorso.

La rateizzazione del pagamento dei contributi accademici è un'agevolazione concessa agli studenti.

In nessun caso si procederà alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati per l'iscrizione ad un anno di corso (R.D. 04/06/1938 n. 1269) fatti salvi i casi espressamente previsti dall'Ateneo mediante pubblici provvedimenti.

Art. 4
Studenti fuori corso

Gli studenti laureandi che non conseguono il titolo entro la sessione di laurea straordinaria, devono iscriversi come studenti fuori corso e procedere al pagamento del contributo unico secondo le seguenti modalità:

- a) in un'unica soluzione, all'atto della iscrizione, entro il 5 aprile 2027;

oppure

- b) in due rate:
 - i. la prima rata, unitamente alla tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario, deve essere pagata all'atto dell'iscrizione, entro il 5 aprile 2027;
 - ii. la seconda rata deve essere pagata entro il 21 giugno 2027.

Gli studenti iscritti fuori corso, a partire dal secondo anno, pagano il contributo unico di riferimento,

maggiorato del 10%.

Art. 5 Indennità di mora, regolarità della posizione amministrativa e maggiorazioni

Il pagamento delle tasse e dei contributi universitari deve essere effettuato entro i termini stabiliti dal presente Regolamento. In caso di ritardo nei pagamenti sarà applicata un'indennità di mora pari al:

- 2% dell'importo della rata per pagamenti effettuati entro 30 giorni dalla data di scadenza;
- 4% dell'importo della rata per pagamenti effettuati oltre 30 giorni dalla data di scadenza.

Gli studenti che non siano in regola con il pagamento dei contributi accademici e di eventuali indennità di mora, fino alla regolarizzazione della propria posizione amministrativa, non potranno:

- effettuare la prenotazione agli esami di profitto;
- sostenere gli esami di profitto;
- essere ammessi all'esame di laurea;
- ottenere il trasferimento presso altro Ateneo o altro Corso di Laurea;
- fare richiesta di sospensione e rinuncia agli studi;
- ottenere l'iscrizione all'anno accademico successivo;
- ottenere certificati;
- presentare domanda di esonero totale;
- presentare domanda per la borsa di studio;
- presentare domanda per la borsa di collaborazione;
- accedere ai servizi erogati direttamente e/o indirettamente dall'Ateneo e derivanti dallo status di studente con posizione amministrativa regolare (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: accesso alla mensa dell'Università a tariffa agevolata ove previsto).

Art. 6

Iscrizione a singole attività formative

Lo studente non iscritto a un Corso di Studio dell'Università Campus Bio-Medico di Roma può richiedere l'iscrizione a singole attività erogate nell'ambito dell'offerta formativa dell'Ateneo, per un numero massimo di 2 (due) attività formative per anno accademico.

Gli studenti che intendano frequentare singole attività formative che si svolgono nel primo semestre, nel secondo semestre, o di carattere annuale, potranno presentare domanda entro 10 giorni lavorativi dall'avvio della relativa didattica. L'Ateneo si riserva di rifiutare iscrizioni a singole attività formative in ragione della numerosità massima di discenti ritenuta congrua al raggiungimento degli obiettivi formativi specifici dell'attività stessa.

Previa accettazione da parte dell'Ateneo della domanda di iscrizione a singole attività formative, i relativi contributi accademici dovranno essere corrisposti in un'unica soluzione, ordinariamente attraverso la piattaforma PagoPA, resa disponibile dal sistema informatico di Ateneo.

I contributi accademici per l'iscrizione a singole attività formative sono così determinati:

- a) euro 250,00 (duecentocinquanta/00) quale contributo di iscrizione;
- b) euro 100,00 (cento/00) per ciascun Credito Formativo Universitario (CFU) in aggiunta al contributo di iscrizione di cui alla precedente lettera a) per attività formative che prevedono l'acquisizione di un numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) entro il limite di n. 20 (venti);

oppure



ALLEGATO N. 1 AL DECRETO DEL RETTORE
Anno Accademico 2024/2025

- c) euro 2.000,00 (duemila/00) quale contributo forfettario per l'intera attività formativa in aggiunta al contributo di iscrizione di cui alla precedente lettera a) per attività formative che prevedono l'acquisizione di un numero di Crediti Formativi Universitari (CFU) superiore a n. 20 (venti).

Art. 7
Contributi speciali

A fronte dei servizi di Segreteria, sono in ogni caso dovuti a copertura dei costi e degli oneri relativi, contributi speciali nella misura di seguito indicata:

Contributo	Importo
Iscrizione all'esame di Laurea (<i>esclusa la sessione di maggio</i>) comprensiva di rilascio della pergamena originale di Laurea	€ 250,00 + € 32,00 (n. 2 marche da bollo da € 16,00)
Iscrizione all'esame di Laurea (<i>sessione di maggio</i>) comprensiva di rilascio della pergamena originale di Laurea	€ 800,00 + € 32,00 (n. 2 marche da bollo da € 16,00)
Rilascio del duplicato della pergamena di Laurea	€ 90,00 + € 16,00 (marca da bollo)
Iscrizione agli Esami di Stato di abilitazione professionale	€ 250,00
Rilascio del duplicato del libretto di tirocinio (<i>ove previsto</i>)	€ 70,00
Rilascio del duplicato del badge di riconoscimento	€ 70,00
Rilascio certificato	€ 16,00 (marca da bollo)
Riconoscimento diretto del titolo (<i>ex equipollenza</i>)	€ 250,00
Ricognizione degli studi svolti (<i>per la ripresa della carriera universitaria a seguito di interruzione degli studi</i>)	€ 700,00 per ogni anno che costituisce oggetto di ricognizione + € 16,00 (marca da bollo)
Ricognizione degli studi svolti (<i>per la ripresa della carriera universitaria a seguito di sospensione degli studi</i>)	€ 70,00 per ogni anno che costituisce oggetto di ricognizione + € 16,00 (marca da bollo)
Contributo di congedo in caso di trasferimento ad altra Università (<i>domanda da presentarsi alla Segreteria Studenti dal 01/09 al 31/12/2025</i>) ²	€ 70,00 + € 16,00 (marca da bollo)
Richiesta di passaggio di corso di studio o di ordinamento	€ 16,00 (marca da bollo)
Riattivazione della carriera accademica	€ 16,00 (marca da bollo)
Rinuncia agli studi	€ 16,00 (marca da bollo)
Sospensione studi	€ 16,00 (marca da bollo)

² Il trasferimento in uscita avviene entro il giorno 6 novembre 2026, senza alcun onere aggiuntivo, oltre al contributo di congedo. A decorrere dal giorno 7 novembre 2026, (e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2026), gli studenti che presentano domanda di trasferimento ad altra Università devono obbligatoriamente versare il contributo di congedo e perfezionare l'iscrizione al successivo anno accademico pagando la prima rata del contributo unico. Il pagamento della prima rata del contributo unico costituisce condizione essenziale per poter procedere al trasferimento entro il 31 dicembre 2026. In caso di presentazione di domanda di trasferimento ad altra Università oltre il 31 dicembre 2026, lo studente deve versare il contributo di congedo e perfezionare l'iscrizione al successivo anno accademico pagando l'intero contributo unico. Il pagamento dell'intero contributo unico costituisce condizione essenziale per poter procedere al trasferimento oltre il 31 dicembre 2026.



Contributo	Importo
Iscrizione singoli corsi	€ 16,00 (marca da bollo)
Richiesta di adozione regime part-time	€ 16,00 (marca da bollo)

Art. 8

Condizioni generali di concessione dell'esonero totale agli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento delle borse di studio erogate dall'Ente regionale DiscoLazio

L'esonero totale consiste nell'esenzione dello studente dal pagamento del contributo unico universitario afferente ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale, ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico.

L'esonero totale dal pagamento del contributo unico universitario è concesso nei limiti e condizionatamente all'effettiva assegnazione, con Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca e in favore dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, di quota del contributo per le università non statali legalmente riconosciute di cui all'art. 2, comma 1, della L. 29 luglio 1991, n. 243, e di quota del contributo per assicurare l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti iscritti alle università e agli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 212 (convertito, con modificazioni, in L. 22 novembre 2002, n. 268).

Possono accedere all'esonero totale, secondo le modalità ed entro i limiti di cui al presente articolo, gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento delle borse di studio erogate dall'Ente regionale DiscoLazio e che presentino, a pena di esclusione dal beneficio dell'esonero e di decadenza, istanza di esonero nei termini e con le modalità che saranno rese note annualmente sul sito web di Ateneo www.unicampus.it, sezione Diritto allo Studio³. L'esonero totale è concesso previo accoglimento della domanda da parte dei competenti organi universitari di UCBM ed esclusivamente mediante rimborso di quanto versato dallo studente.

L'Università Campus Bio-Medico di Roma si riserva di incrementare, per ciascun anno accademico, l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al secondo comma del presente articolo, a proprio insindacabile giudizio, in armonia con le politiche interne di bilancio e con i principi di economicità e sostenibilità finanziaria. L'eventuale incremento è comunicato dall'Università Campus Bio-Medico di Roma nelle forme e con le tempistiche individuate dall'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 9

Modalità di concessione dell'esonero totale

Lo studente che intenda beneficiare dell'esonero totale di cui all'art. 8 del presente Regolamento, è tenuto ad assolvere preventivamente e integralmente agli obblighi di pagamento del contributo unico universitario, dell'imposta di bollo e della tassa regionale indicati dagli artt. 2, 3, 4 e 5 del presente Regolamento. Il mancato assolvimento dei predetti obblighi costituisce causa legittima di diniego della domanda di esonero.

³ La domanda potrà essere presentata avvalendosi dell'autocertificazione relativa alle informazioni richieste, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Per accedere al beneficio dell'esonero totale, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- dichiarazione di assegnazione della borsa di studio DiscoLazio o di idoneità alla borsa di studio DiscoLazio, da cui risulti la relativa collocazione nella graduatoria di concorso;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca con cui sono ripartite, per ciascun anno accademico, tra le università non statali legalmente riconosciute le risorse finanziarie di cui al comma secondo dell'art. 8 del presente Regolamento, l'Università Campus Bio-Medico di Roma comunica, mediante pubblicazione sul sito www.unicampus.it, pagina Tasse e Contributi, l'importo complessivo delle risorse da destinare alla copertura dell'esonero totale per l'anno accademico di riferimento, con indicazione degli incrementi eventualmente stabiliti e deliberati dall'Università Campus Bio-Medico di Roma ai sensi del precedente art. 8, comma 4, del presente Regolamento.

Le risorse finanziarie comunicate ai sensi del precedente comma 2 vengono assegnate e destinate a copertura degli esoneri totali concessi in favore degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento delle borse di studio erogate dall'Ente regionale DiscoLazio. Nella concessione dell'esonero, le domande verranno valutate attribuendo preferenza alla posizione dello studente nella graduatoria del concorso indetto da DiscoLazio per l'assegnazione delle borse di studio. Ai fini della valutazione, lo studente avrà l'onere di indicare, all'atto della presentazione della domanda d'esonero di cui all'art. 8 del presente Regolamento, la propria collocazione nella graduatoria del concorso indetto da DiscoLazio avvalendosi dell'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai fini della concessione dell'esonero totale, lo studente dovrà essere, a pena di inammissibilità della domanda, in regola con i pagamenti di cui al presente Regolamento, sia in riferimento ai pagamenti già scaduti che a quelli che verranno in scadenza nelle more del procedimento di deliberazione sulla domanda. In caso di accoglimento della domanda di esonero, lo studente avrà diritto al rimborso delle rate versate ed al conseguente esonero dal pagamento di quelle residue.

In caso di concessione dell'esonero totale, resta comunque fermo l'obbligo per gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento delle borse di studio erogate dall'Ente regionale DiscoLazio, di versare gli importi annui relativi alla tassa regionale per il diritto allo studio per i quali potranno chiedere rimborso direttamente all'Ente regionale.

Art. 10

Esclusioni e limiti alla concessione dell'esonero totale

L'esonero totale di cui all'art. 8 del presente Regolamento non può in alcun caso essere concesso in favore dello studente istante che risulti già in possesso di un titolo di studio universitario di pari livello, rilasciato dalla stessa Università Campus Bio-Medico di Roma ovvero da altra istituzione universitaria statale o non statale, italiana o estera.

L'esonero totale di cui all'art. 8 del presente Regolamento non può in alcun caso essere concesso in favore dello studente che intenda frequentare singole attività formative ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

L'esonero totale di cui all'art. 8 del presente Regolamento non può in alcun caso essere cumulato con borse di studio, riduzioni, sconti o altri benefici, comunque denominati, e a qualsiasi titolo concessi al medesimo studente istante.

Le esclusioni e i limiti di cui al presente articolo costituiscono cause di inammissibilità dell'istanza di esonero totale.

Le esclusioni e i limiti di cui al presente articolo costituiscono, altresì, cause di decadenza dall'esonero totale eventualmente concesso allo studente istante, qualora l'Università Campus Bio-Medico di Roma venga a conoscenza di tali cause successivamente all'adozione del provvedimento di concessione dell'esonero totale.

Sono in ogni caso esclusi dall'esonero totale gli studenti fuori corso e gli studenti ammessi con "riserva", salvo che il consolidamento della riserva avvenga entro il termine per la presentazione della domanda di esonero di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Ferma la disciplina degli esoneri di cui agli art. 8 e ss. del presente Regolamento, l'Università Campus Bio-Medico di Roma si riserva, a proprio insindacabile giudizio e in armonia con le politiche interne di bilancio e con i principi di economicità e sostenibilità finanziaria, di avviare promozioni e altre agevolazioni che prevedano scontistica e/o riduzione di tasse e contributi per particolari categorie di soggetti di volta in volta individuati nell'ambito della propria politica a supporto degli studenti.

Art. 11 **Studenti con disabilità**

Gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, sono esonerati dal pagamento del contributo universitario.

Per poter beneficiare dell'esonero dal pagamento del Contributo Unico, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

- a) se future matricole ottenere l'immatricolazione a un Corso di Laurea, di Laurea Magistrale o di Laurea Magistrale a ciclo unico UCBM;
- b) se iscritti ad anni successivi al primo, essere in regola con l'iscrizione Corso di Laurea, di Laurea Magistrale o di Laurea Magistrale a ciclo unico UCBM;
- c) essere in possesso di una certificazione di disabilità, rilasciata dalla Commissione medico-legale competente, che attesti la disabilità riconosciuta e il grado d'invalidità.

Non rientrano tra i soggetti beneficiari coloro che abbiano già conseguito un titolo di studio di livello equivalente o superiore al corso di laurea di iscrizione.

Gli studenti e le studentesse con disabilità devono presentare la domanda di esonero dal pagamento del Contributo Unico entro il 31 ottobre di ogni anno, ovvero entro 15 giorni lavorativi dall'immatricolazione (se questa avviene in data successiva al 31/10), utilizzando il modulo per la richiesta di riconoscimento dell'esonero totale che è in distribuzione presso la Segreteria Studenti dell'Ateneo.

Alla domanda andrà allegato il certificato di disabilità con specifica del grado di invalidità. L'Ateneo si riserva il diritto di verificare la veridicità e completezza della documentazione presentata.

Al fine di consentire l'analisi della documentazione prodotta, l'interessato/a sarà tenuto al pagamento della prima rata entro i termini fissati dall'Università salvo poi ricevere il rimborso dopo lo sblocco della domanda.

Gli studenti e le studentesse di nazionalità non italiana dovranno presentare la documentazione in corso di validità rilasciata nel proprio Paese di residenza, accompagnata da una traduzione giurata in



lingua italiana o inglese. L'istanza sarà esaminata e l'esito sarà comunicato entro il 15 novembre di ciascun anno.

L'esonero totale è assegnato per l'anno accademico in cui è stata presentata la domanda e non è automaticamente confermato per gli anni accademici successivi. Per tal motivo, chi è interessato/a a ricevere il beneficio dovrà presentare, se in possesso dei requisiti richiesti, la domanda di assegnazione ogni anno accademico di iscrizione. L'esonero dal pagamento del Contributo Unico ha effetto dal momento della presentazione della domanda e non può essere retroattivo.

Per coloro che presentano istanza di esonero per la prima volta a partire dall'a.a. 2026/2027, l'agevolazione è concessa per:

- a. 9 semestri per gli studenti iscritti e le studentesse iscritte ai corsi di laurea triennale, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
- b. 7 semestri per gli studenti iscritti e le studentesse iscritte ai corsi di laurea magistrale, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
- c. 15 semestri per gli studenti iscritti e le studentesse iscritte ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Il rinnovo dell'esonero è subordinato alla conferma delle condizioni di disabilità. In caso di iscrizione per un periodo superiore ai semestri sopraindicati, l'esonero non sarà più concesso, salvo specifiche eccezioni motivate da circostanze straordinarie. Per chi è già stato beneficiario di esonero fino all'anno accademico 2025/2026, le norme del presente Regolamento entreranno in vigore dall'anno accademico 2030/2031.

Art.12

Altre agevolazioni

Riduzione studenti provenienti da famiglie numerose

Gli studenti provenienti da famiglie numerose (con almeno quattro figli a carico minori di 26 anni) usufruiscono della riduzione del 20% del contributo unico previsto annualmente per l'iscrizione ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma. Per usufruire della riduzione del 20% è necessario presentare la domanda presso la Segreteria Studenti entro il 31 ottobre di ogni anno, ovvero entro 15 giorni lavorativi dall'immatricolazione (se questa avviene in data successiva al 31/10), utilizzando il modulo per la richiesta che è in distribuzione presso la Segreteria Studenti dell'Ateneo. La riduzione viene applicata annualmente sulla terza rata del contributo unico fino al conseguimento del titolo. Il beneficio non è cumulabile con altre detrazioni o borse di studio di Ateneo.

Tali detrazioni non si applicano agli studenti con iscrizione part-time e, in caso di doppia iscrizione, la detrazione viene applicata solo sulla prima iscrizione.

Riduzione studenti provenienti da stesso nucleo familiare

Gli studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare usufruiscono di una riduzione del 20% del contributo unico previsto annualmente per l'iscrizione ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, a partire dal/la secondo/a fratello/sorella iscritto/a. Per usufruire della riduzione del 20% è necessario presentare la domanda presso la Segreteria Studenti entro il 31 ottobre di ogni anno, ovvero entro 15 giorni lavorativi dall'immatricolazione (se questa avviene in data successiva al 31/10), utilizzando il modulo per la



richiesta che è in distribuzione presso la Segreteria Studenti dell'Ateneo. La riduzione viene applicata annualmente sulla terza rata previa verifica della contemporanea iscrizione di più studenti provenienti dallo stesso nucleo familiare. Il beneficio non è cumulabile con altre detrazioni o borse di studio di Ateneo.

Tali detrazioni non si applicano agli studenti con iscrizione part-time e, in caso di doppia iscrizione, la detrazione viene applicata solo sulla prima iscrizione.

Riduzione studenti a tempo parziale

Lo studente in regime di tempo parziale ha diritto a una riduzione del contributo unico relativo al Corso di Studio cui è iscritto pari al 40%. La riduzione si applica a partire dall'anno di iscrizione a tempo parziale e non è in nessun caso retroattiva.

La riduzione viene applicata annualmente sulle rate successive alla prima del contributo unico. Il beneficio non è cumulabile con altre detrazioni o borse di studio di Ateneo.

Riduzione per doppia iscrizione a Corsi di Studio dell'Università Campus Bio-Medico di Roma

Limitatamente agli studenti già iscritti a un Corso di Studio dell'Università Campus Bio-Medico di Roma che, avvalendosi della normativa vigente, si iscrivano contemporaneamente a un secondo Corso di Studio dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, essi beneficiano di una riduzione pari al 20% sul contributo unico universitario del secondo corso.

Art.13

Contemporanea iscrizione

Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due Corsi di Studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione. Lo studente già iscritto ad un anno di corso successivo al primo di un Corso di Studio non può individuare quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione.

Art.14

Pubblicità

Il presente Regolamento è reso pubblico e disponibile in via telematica all'indirizzo www.unicampus.it, pagina Tasse e Contributi.

Art. 15

Diritto transitorio

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 del presente Regolamento - concernenti variazioni annuali del contributo unico universitario per l'intera durata del corso degli studi in relazione al tasso di inflazione - sono applicabili a partire dall'anno della coorte di studenti immatricolati al I anno dall'anno accademico 2025/2026 e agli studenti iscritti dall'a.a. 2025/2026 ad anni di corso successivi al I previo trasferimento o riconoscimento di attività pregresse.

Le predette disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 del presente Regolamento non si applicano agli studenti con carriera attiva nell'a.a. 2025/2026, che risultino immatricolati o iscritti al Corso di Studio dell'Università Campus Bio-Medico di Roma in anni accademici antecedenti al 2025/2026. Per tali studenti, fino al conseguimento del titolo, continuano a trovare applicazione gli importi relativi al



ALLEGATO N. 1 AL DECRETO DEL RETTORE
Anno Accademico 2024/2025

contributo unico universitario di cui ai Regolamenti Tasse e Contributi antecedenti, così come ricapitolati nell'Allegato B del presente Regolamento.

Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente Regolamento - concernenti la concessione dell'esonero totale agli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento delle borse di studio erogate dall'Ente regionale DiscoLazio - sono applicabili agli studenti immatricolati al I anno dall'anno accademico 2025/2026 e agli studenti iscritti a decorrere dall'a.a. 2025/2026 ad anni di corso successivi al I previo trasferimento o riconoscimento di attività pregresse.

Le predette disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 del presente Regolamento non si applicano agli studenti con carriera già attiva nell'a.a. 2025/2026, che risultino immatricolati o iscritti al Corso di Studio dell'Università Campus Bio-Medico di Roma in anni accademici antecedenti al 2025/2026. Per tali studenti - nel solo caso in cui gli stessi siano vincitori o idonei nella graduatoria delle borse di studio erogate dall'Ente regionale DiscoLazio ma non rientrino tra gli assegnatari dell'esonero sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 8 e ss. del presente Regolamento - il godimento dell'esonero è garantito da un fondo finanziato dall'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Le norme dettate dal presente Regolamento, a eccezione di quelle di cui ai precedenti commi, si applicano alla generalità degli studenti dell'Università Campus Bio-Medico di Roma nell'a.a. 2026/2027.

Art. 16
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di diritto allo studio.